



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 gennaio 2016
(OR. en)

5222/16

ENT 6
MI 10

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	12 gennaio 2016
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D042559/03
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D042559/03.

All.: D042559/03



Bruxelles, **XXX**
D042559/03
[...] (2015) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)¹, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati², in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 elenca i regolamenti UNECE allegati all'"accordo del 1958 riveduto"³ che si applicano in via obbligatoria. Tale elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto dell'applicazione, a livello di UE, di nuovi requisiti nei rispettivi regolamenti UNECE.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 661/2009, l'appendice dell'allegato IV elenca le direttive abrogate in conformità delle quali le omologazioni rilasciate prima del 1° novembre 2012 dovrebbero rimanere valide purché non entrino in vigore nuovi requisiti. Nel momento in cui, con l'aggiornamento dell'allegato IV del regolamento, entrano in vigore nuovi requisiti a livello di UE, è necessario aggiornare anche l'appendice di detto allegato.

¹ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

² GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

³ 97/836/CE: Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

- (3) Poiché i nuovi requisiti dei regolamenti UNECE nn. 107 e 118 imporranno ai costruttori l'obbligo di adattare i propri veicoli, prima che essi entrino in vigore è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 1° luglio 2016, per motivi attinenti alla visione indiretta, le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi delle categorie N₂ e N₃ omologati a norma della direttiva 2003/97/CE e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli.

Articolo 3

A decorrere dal 1° luglio 2016, per motivi attinenti alla costruzione generale, le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi delle categorie M₂ e M₃ e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli qualora non siano conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 107 quale modificato dalla serie di modifiche 05.

Articolo 4

A decorrere dal 1° luglio 2016, per motivi attinenti al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione, le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi della categoria M₃, classi II e III, e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli qualora non siano conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 118 quale modificato dalla serie di modifiche 01.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
Elżbieta Bienkowska
Membro della Commissione